



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 131 DEL 17/07/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI RECLAMO EX ART. 699 TERDECIES CPC AVVERSO ORDINANZA EX ART. 700 CPC TRIBUNALE DI LODI NOTIFICATA IN DATA 8/7/26 CON PROT. 48506/26

L'anno 2026 addì 17 del mese di luglio alle ore 12:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

FUREGATO ANDREA	Sindaco	Assente
TAGLIAFERRI LAURA	Vice Sindaco	Presente
CASERINI STEFANO	Assessore	Presente
DEVECCHI MARIAROSA	Assessore	Assente
MILANESI FRANCESCO	Assessore	Presente
MINOJETTI MANUELA	Assessore	Presente
PIACENTINI SIMONE	Assessore	Presente
POZZOLI SIMONETTA	Assessore	Presente
MASCHERONI MARCO	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco Laura Tagliaferri.

Assiste il Segretario Generale Diego Carlino.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:

- Di Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2026 ad oggetto “ Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- Di Consiglio Comunale n. 20 del 25/02/2026 ad oggetto “ Approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2026 2028” nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- Di Giunta Comunale n. 65 del 26/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

Premesso che:

- in data 8/7/2026 con prot. 48506/26 è stata notificata Ordinanza del Tribunale di Lodi - Sezione Civile – di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc con il quale veniva dichiarato il diritto alla registrazione del contratto di convivenza degli attori, sottoscritto il 15/3/2025 ai sensi della legge 76/2016, e alla contestuale iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del comune di Lodi e, in particolare, veniva ordinato al Sindaco della città di Lodi in qualità di Ufficiale del governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile ed anagrafici l’iscrizione di D.A.G.A., parte attrice, nell’anagrafe della popolazione residente e al conseguente inserimento nello stato di famiglia di L.A., altra parte attrice;
- che al dispositivo di soccombenza per l’Ente faceva seguito il pagamento delle spese di lite, oggetto di separato atto di riconoscimento di debito fuori bilancio, in corso di adozione a cura del Consiglio Comunale;
- che il provvedimento di diniego impugnato e oggetto dell’ordinanza di cui sopra faceva riferimento ad una specifica circolare e precisamente: Min. Interno n. 78/2021 disciplinante casi analoghi;
- che il dirigente responsabile del servizio, dott. Giuseppe Demuro, nella propria relazione allegata all’atto consiliare di richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio, evidenziava la presenza di elementi idonei a valutare la proposizione del reclamo alla sopra richiamata ordinanza per i motivi ivi indicati;

Dato atto che il termine per la proposizione del reclamo è un termine breve fissato in giorni 15 ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.;

Visto il D.Lgs 36/2023;

Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali permane una giurisprudenza divisa tra fiduciarità degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti;

Vista le delibera Consiglio Comunale n. 103 dell’11/12/2024 con cui è stato approvato il REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE ed evidenziate le ragioni di urgenza anche ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera d) del predetto Regolamento in materia di affidamenti ;

Dato atto che la spesa presunta per l'incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima indicativa di euro 2.600 al lordo degli oneri di legge, previa prenotazione della stessa sul cap. 372/1, da rielaborarsi nel dettaglio sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato con D.M. 37/2018 riservando all'atto dell'affidamento del conseguente incarico legale, la quantificazione esatta da elaborarsi sulla base sia del valore che dell'importanza della controversia commisurata all'interesse sostanziale del Comune di Lodi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs 267/2000, per come successivamente modificato ed integrato;

Visti gli allegati pareri espressi favorevolmente sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente – Direzione organizzativa 5, Dott. Alberto Massimiliano Giani nonché dal dirigente la Direzione organizzativa 1, Dott.ssa Cinzia Bergamaschi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono riportate e trascritte quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare la costituzione in giudizio, per le motivazioni in premessa evidenziate ;
- 3) di dare atto che il Dirigente della Direzione organizzativa 5, in qualità di responsabile del servizio assistenza legale, provvederà, con separato provvedimento, all'individuazione dello studio legale e all'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per sostenere le spese del patrocinio nei limiti della spesa presunta quantificata in € 2.600;
- 4) di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provveda alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa, ivi compresa la facoltà di nominare procuratori e sostituti e di eleggere domicilio presso di loro;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini stringenti per la costituzione in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Vice Sindaco
TAGLIAFERRI LAURA
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
Reggente
CARLINO DIEGO
con firma digitale